



TRIBUNALE DI PALERMO

Sezione VI – Esecuzioni Mobiliari

IL GIUDICE DELL'ESECUZIONE

Esaminati gli atti;

letta l'istanza di vendita depositata dal creditore procedente, Gli Specialisti Diplomatici s.r.l., il 13.02.2026 nella procedura esecutiva **n.r.g.e. 525/2026** promossa in danno di Rusticano Benedetto, contenente la richiesta di sostituzione del custode del compendio pignorato ex art.521 bis c.p.c. con l'IVG di Palermo al fine di provvedere all'asporto dei beni mobili registrati pignorati;

osservato che con l'art.521 bis c.p.c. (D.L. n.132/2014, conv. L. n.162/2014, mod. con L. n.132/2015) è stata introdotta una forma alternativa di pignoramento dei veicoli e dei rimorchi, che prescinde dalla materiale apprensione del bene;

considerato che le nuove regole prevedono, altresì, l'obbligo del debitore di collaborare allo spossessamento posto che all'esecutato, costituito custode, è diretta l'intimazione a consegnare i beni pignorati nonché i documenti di proprietà e uso in suo possesso, entro dieci giorni dalla notifica dell'atto di pignoramento, direttamente all'istituto vendite giudiziarie competente per territorio;

considerato che nell'ipotesi di mancata consegna da parte del debitore costituito custode, la norma in questione dispone che spetta alle forze di polizia, che accertano la circolazione dei mezzi pignorati o che comunque li rinvergono, provvedere al ritiro della carta di circolazione e alla loro consegna all'istituto vendite giudiziarie più vicino al luogo del loro rinvenimento;

rilevato che, nel caso di specie, nonostante la mancata consegna all'Ivg del bene pignorato da parte del debitore nel termine di 10 gg. stabilito ex lege ed il mancato rinvenimento del mezzo da parte delle forze di polizia, il creditore pignorante ha provveduto comunque al deposito della nota di iscrizione a ruolo, con le copie conformi del titolo esecutivo, del precetto, dell'atto di pignoramento e della nota di trascrizione (e dunque senza la comunicazione prevista al co. III, art.521 bis, c.p.c.), nonché a richiedere la vendita e/o l'assegnazione del compendio pignorato entro il termine di 45 gg. previsto dal novellato comma VI, art. cit. ; ritenuto che l'I.V.G. possa, di conseguenza, essere autorizzato ad eseguire l'asporto forzato, assumendone la relativa custodia, allo scopo di stabilire le modalità di vendita più appropriate, previa verifica dello stato d'uso e di funzionamento dei beni rinvenuti;

P.Q.M.

Autorizza l'I.V.G. di Palermo ad eseguire, previo accordo con il creditore, l'asporto forzato dell'autoveicolo **Tg EN 744 ZV** e dei motocicli **Tg ED 05202 e Tg FA 73508**, con avviso al debitore, assumendone la

relativa custodia una volta conseguito il possesso, con spese anticipate dal creditore procedente per la rimozione forzata e con l'assistenza della forza pubblica se ritenuta necessaria.

Rinvia per la verifica all'udienza del **26.05.2026, ore 9,30**, per provvedere in ordine alle modalità di vendita a seguito dell'avvenuto asporto.

Si comunichi anche all'IVG.

Palermo, 13.02.2026

Il Giudice
dott.ssa Cinzia Curti Giardina